



COMUNE DI PIOLTELLO PROVINCIA DI MILANO

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 01/07/2014	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N.16558/14 R.G.N.R. AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE - NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE AVV. DAVIDE STECCANELLA DI MILANO - AFFIDO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' LEGALE ALL'AVV. PAOLA BRAMBILLA DI MILANO

L'anno **duemilaquattordici** addì **uno** del mese di **Luglio**, alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARRER CRISTINA	Sindaco	Presente
AGNELLI LUCA	Vice Sindaco	Presente
BELLANTONI GIUSEPPE	Assessore	Presente
PARABONI GIULIETTA	Assessore	Presente
COLOMBO ANNALISA MARIA	Assessore	Presente
BOCCIARDO MARIELLA	Assessore	Presente
MONGA MATTEO	Assessore	Presente
GALIMBERTI ANDREA	Assessore	Presente

Totale presenti 8

Totale assenti 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Carrer avv.Cristina** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 22/05/2014 è stato notificato all'Ente, dal Tribunale di Milano, il Decreto di Giudizio Immediato nel procedimento penale n.16558/14 R.G.N.R. riguardante la presunta gestione illecita di grosse quantità di rifiuti provenienti dalle discariche A e B dell'ex area SISAS del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Pioltello Rodano, nel quale il Comune di Pioltello è individuato quale parte offesa;

il Tribunale di Milano ha rinviato l'udienza al 15/07/2014;

l'Amministrazione ritiene opportuno costituirsi parte civile nel procedimento penale *de quo* per salvaguardare la missione istituzionale dell'Ente, volta al corretto utilizzo del territorio ed alla tutela dell'ambiente, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non, nonché di immagine, subiti dal Comune a causa della condotta contestata, ove fosse accertata come sussistente;

per quanto sopra, si ritiene opportuno affidare l'incarico di difensore a Legale esterno in quanto:

- per la prestazione in questione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e di qualificata professionalità;
- l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e pertanto, è nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed è inerente alle attività di patrocinio legale, quindi non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune;
- la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere da parte del Sindaco,
- il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente;

considerato che l'incarico di patrocinio legale ha natura professionale e fiduciaria, vista anche la sentenza del Consiglio di Stato n.2730/2012 con cui è stato stabilito che, l'incarico di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli artt.62, 65 e 225 del Codice degli appalti, a causa della "non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione"; si ritiene che sussistano i presupposti per conferire incarico diretto di patrocinio legale, ai sensi dell'art.125 – comma 11 - del D.Lgs.163/2006, che permette di prescindere dall'espletamento di formale procedura comparativa nel caso di corrispettivo lordo inferiore ad €.40.000,00;

l'Amministrazione ha individuato nell'avv. Davide Steccanella di Milano – via Cesare Battisti n.15, il legale che ritiene in grado di assicurare un patrocinio che soddisfi pienamente le esigenze dell'Ente e che sentito nel merito si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per una spesa di €.7.260,00 (ogni onere incluso);

tale somma, comprendente ogni attività legale sino alla sentenza di primo grado, è stata ritenuta congrua dall'Amministrazione;

al fine di sostenere la tutela di ogni interesse dell'Ente nell'ambito del procedimento penale in corso, è necessario quantificare con opportuna documentazione i danni subiti dal Comune in conseguenza dei fatti all'origine del procedimento;

è quindi doveroso reperire tutti gli atti e/o documenti necessari da porre a supporto dell'azione legale nell'ambito del procedimento in questione, nonché di redigere apposito documento che quantifichi i danni subiti;

dato atto che:

- l'Ente è nell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno in considerazione della scarsità di risorse in organico: le professionalità dotate della necessaria qualifica esistenti all'interno del settore non possono essere utilizzate, sia per gli eccessivi attuali carichi di lavoro, che per la loro non sostituibilità nei servizi di appartenenza, in quanto già impegnate nell'espletamento di altre funzioni istituzionali;
- la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni consistenti nell'acquisizione e coordinamento di una serie di elementi tecnici, giuridici, legali e documentale;
- le prestazioni sono di natura temporanea, in quanto si esauriscono nel lasso di tempo strettamente necessario alla redazione ed effettuazione delle prestazioni occorrenti per

per quanto sopra, dato il tempo breve (15/07/2014), si ritiene opportuno affidare l'incarico a Professionista esterno e procedere mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art.125 – comma 11 del D.Lgs.163/2006, nonché del Regolamento Comunale delle forniture di beni e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 23/06/2008, ed in particolare l'art.10, il quale dispone che, per gli incarichi di modesta entità, si possa procedere all'affidamento diretto senza l'esperimento di procedure comparative;

L'Amministrazione ha individuato il Professionista a cui affidare l'incarico di valutazione del danno patito dal Comune di Pioltello, elemento indifettibile e prodromico per consentire all'avv. Steccanella di stendere la costituzione di parte civile, nell'avv. Paola Brambilla di Milano – p.zza Bertarelli 1, esperta nella valutazione dei danni, soprattutto ambientali, patiti dalle Pubbliche Amministrazioni, la quale procederà all'individuazione della tipologia del danno ed alla sua quantificazione in termini monetari;

sentito nel merito, l'avv. Brambilla si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per una spesa di €.2.904,00 (ogni onere incluso), escluso eventuali spese inerenti: marche da bollo, copie autentiche, notifiche, ecc., che verranno quantificate in un secondo momento;

ritenuto per quanto sopra, di conferire l'incarico di difesa dell'Ente all'avv. Davide Steccanella di Milano e quello di supporto dell'attività legale all'avv. Paola Brambilla di Milano,

Vista l'attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 30/6/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito alla copertura finanziaria;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 della D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito:

- alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.9 della legge 102/2009 dal Dirigente del Settore Gestione Pianificazione Territoriale e Ambientale in data 30/6/2014;
- alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 01/07/2014;

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

Per l'incarico di patrocinio:

1. di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione del patrocinio in questione, per i motivi espressi in premessa,

2. di costituire il Comune di Pioltello, in qualità di parte civile, nel procedimento penale n.16558/14 R.G.N.R., nei confronti dell'imputato individuato nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare

notificato alla Amministrazione comunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nonché di immagine, derivanti dai reati contestati, ove fossero accertati come sussistenti;

3. di nominare difensore dell'Ente l'avv. Davide Steccanella di Milano – via Cesare Battisti n.15, a cui si conferisce procura speciale, affinché curi la costituzione nel giudizio e provveda al patrocinio e rappresentanza del Comune, munendolo delle più ampie facoltà di Legge, e presso il quale il Comune elegge domicilio;

4. di impegnare la spesa di €7.260,00 (ogni onere e spese incluso) imputandola al cap.300/62 – intervento 1090103 – “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ricorsi” del Bilancio 2014;

5. di integrare la spesa di cui al punto 4) ovvero, di rideterminarla con ulteriori e successivi provvedimenti sulla base dell'andamento processuale ad oggi non prevedibile, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;

6. di accertare le somme derivanti in caso di vittoria di spese, diritti ed onorari, con ulteriori e successivi provvedimenti, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;

7. di precisare che:

- il Legale dovrà relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;
- al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; pertanto, quando la somma preventivata fosse divenuta insufficiente per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione;
- la somma prevista al punto 4), costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con determinazione dirigenziale che approvi - preventivamente - l'eventuale maggiore spesa;
- l'inosservanza delle prescrizioni del presente punto 7) comporta l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi somma, sia a titolo di onorario che di rimborso spese;

8. di dare atto che l'incarico di patrocinio non rientra tra quelli per i quali è prevista l'indicazione del CUP e del CIG;

9. di liquidare le competenze al Legale su richiesta di quest'ultimo, formalizzata mediante predisposizione ed invio di note proforma di pagamento;

Per l'incarico di supporto all'attività legale:

10 di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione dell'incarico di reperimento di tutti gli atti e/o documenti necessari e prodromici da porre a supporto dell'azione legale nell'ambito del procedimento penale in questione, nonché l'individuazione della tipologia del danno e della sua quantificazione in termini monetari, per i motivi espressi in premessa;

11. di affidare l'incarico di cui al punto 10) all'avv. Paola Brambila di Milano – p.zza Bertarelli 1;

12. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'incarico è attribuito il CIG: ZB00FE78AE, che deve essere riportato su ogni documento di pagamento relativo al presente incarico;

13. che l'incarico avrà termine entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di affido dell'incarico;

14. di impegnare la somma di €2.904,00 comprensiva di ogni onere e spesa, imputandola al cap.300/31 – intervento 1090103 “Spese incarichi generali” del Bilancio 2014;
 15. che l'impegno di spesa per eventuali costi da sostenersi per il reperimento di documenti e atti, quali: marche da bollo, copie autentiche, notifiche, ecc., sarà assunto con successivo provvedimento dirigenziale una volta che verranno quantificati;
 16. che la somma prevista al punto 14), costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con determinazione dirigenziale che approvi - preventivamente - l'eventuale maggiore spesa;
 17. che l'inosservanza della prescrizione di cui al punto 16), comporta l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi somma, sia a titolo di onorario che di rimborso spese;
 18. di liquidare le competenze al Professionista, su richiesta di quest'ultimo, formalizzata mediante predisposizione ed invio di note proforma di pagamento;
 19. che per gli incarichi in questione non si ritiene di dover stipulare apposito disciplinare e pertanto, la sottoscrizione del presente atto equivale e sostituisce a tutti gli effetti il disciplinare prestazionale;
 20. di impegnare gli Incaricati a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”, così come meglio specificato all'art. 3, sottolineando la necessità che gli Stessi comunichino al Comune di Pioltello gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come pure le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, nei termini prescritti nel soprarichiamato art. 3.
 21. di pubblicare il presente provvedimento sul sito telematico istituzionale;
 22. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione unanime.
-

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Avv.Cristina Carrer

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

-è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/07/2014 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

-è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo in data **N** 03/07/2014 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 14/07/2014

Ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del D.lgs n. 267/2000

x IL SEGRETARIO GENERALE T.A.
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

IL VICE-SEGRETARIO
Dott. Andrea Novaga

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi _____
